



D.D. 5 / 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTI il d.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato d.P.C.M.;

VISTI l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

VISTO il d.P.C.M. in data 23 febbraio 2016, recante: "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro";

VISTO altresì il d.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

ACQUISITO il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 19 dicembre 2016 per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2017;

PRESO ATTO che alla Conferenza dei servizi che ha avuto luogo in data 19 dicembre 2016 ha partecipato anche il rappresentante della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista della piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevista a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

D E C R E T A

Art. 1

(Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2017)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta, per l'anno 2017, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli ispettorati territoriali del lavoro con sede in: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste, nonché presso la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – e le Province Autonome di Bolzano – Ufficio tutela sociale del lavoro e Trento – Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove saranno costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono con successivi decreti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2017 ed assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
 - 1) diritto del lavoro;
 - 2) legislazione sociale;
 - 3) diritto tributario;
 - 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
 - 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3

(Data e luogo delle prove d'esame)

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'articolo 1, nei seguenti giorni:
 - prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 5 settembre 2017;
 - prova teorico-pratica in diritto tributario: 6 settembre 2017;
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione "Avvisi e bandi" fino alla data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4

(Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione)

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00), redatta secondo il *fac-simile* allegato al presente decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 15 luglio 2017 agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e le Province autonome di Bolzano – Ufficio tutela sociale del lavoro – e di Trento – Servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 15 luglio 2017. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

4.1

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) residenza anagrafica;
- c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

- d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), del d.lgs. n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4.2

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera *d*) dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: scienze economiche;

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia;

Classe LM-62: scienze della politica;

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

C) I titoli di studio equipollenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle Classi di cui al citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012.

D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del d.P.R. n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

4.3

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.

5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. *D)* del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del d.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).

7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 489 c.p.

8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

(Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame)

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.

Art. 6

(Valutazione dei candidati)

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni, nonché dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Direttore Generale

Romolo de Camillis

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".